

INFO SENIOR



Bollettino informativo bimestrale della DG HR

SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 #3

Codice d'accesso My IntraComm e conto ECAS



Per accedere all'applicazione RCAM online bisogna avere una password ECAS, da non confondere con il codice d'accesso My IntraComm.

MyIntraComm è il sito intranet della Commissione. Redatto in inglese, francese e tedesco, My IntraComm informa su diverse questioni amministrative e sulle attività della Commissione. Un portale dedicato ai pensionati, la "Page d'Accueil des Pensionnés", offre inoltre approfondimenti su tematiche di interesse per chi è in pensione.

La "Page d'Accueil des Pensionnés" cura le seguenti rubriche:

- "Nouvelles" con i più importanti aggiornamenti
- "Administration" su assicurazione malattia, pensioni, servizi sociali, diritti statuari ecc.
- "Info Senior", un bollettino in cinque lingue
- "Vie culturelle et loisirs" su cultura e tempo libero
- "Accès" per accedere a una serie di altre funzioni
- I link alle associazioni di ex funzionari
- Una rubrica di contatti utili

Il codice d'accesso My IntraComm può essere richiesto per posta al seguente indirizzo CODES D'ACCES, MO-34 01/88, B-1049 BRUXELLES oppure per email a: HR-INTRACOMM-CODE-PENSIONNES@ec.europa.eu

L'applicazione **RCAM online**, accessibile tramite il conto ECAS, permette di:

- introdurre e seguire una domanda di rimborso di spese mediche
- Introduire des demandes d'autorisation préalable
- introdurre una domanda di autorizzazione preventiva
- introdurre una domanda di impegnativa
- verificare i rimborsi delle spese mediche
- verificare i propri diritti e quelli dei propri familiari
- generare un attestato di copertura
- rivolgere domande o chiedere spiegazioni al PMO.

I documenti giustificativi vanno trasformati in formato informatico utilizzando uno scanner o una macchina fotografica.

Per chiedere un conto ECAS bisogna seguire una procedura in **10 tappe** ("compte ECAS: mode d'emploi"). Una volta nell'applicazione un **tutorial** spiega passo per passo la procedura.

Chi non riesce a entrare in RCAM online perché non sa come ottenere il codice di accesso ECAS: a Bruxelles può chiedere aiuto a Olivier Pypens e Anthony Masini del PMO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 alla rue de la Science n. 27, ufficio 00/03. Non è necessario un appuntamento: basta presentarsi all'orario di apertura, con un telefonino cellulare e la password per accedere al proprio conto email privato.

Per chi non è a Bruxelles si consiglia di contattare il servizio di **helpdesk**.

Domanda di impegnativa su RCAM online



Dal 1° luglio in caso di ricovero ospedaliero è possibile inoltrare una richiesta di **impegnativa** tramite l'applicazione **RCAM online**. Questa nuova funzione permette di inoltrare la domanda in qualsiasi momento, 24 ore su 24. Una volta trattata la richiesta, il PMO invia per informazione al richiedente, sempre tramite RCAM online, una copia della lettera di accettazione che ha inviato all'ospedale.

Attenzione: una richiesta di impegnativa inviata online non va trasmessa anche per posta onde evitare confusione o ritardi.

Attestato di copertura RCAM



Su **RCAM online**, nella rubrica "Mes Attestations", è possibile stampare un attestato di affiliazione al regime comune di assicurazione malattia (RCAM).

Chi non dispone di un computer può chiedere un attestato di copertura al settore "Droits" ai seguenti recapiti:

- i** BRUXELLES: PMO-BRU-AFFILIATION-INTERNE@EC.EUROPA.EU +32 2 295 80 37.
- i** ISPRA: PMO-IPR-AFFILIATION-INTERNE@EC.EUROPA.EU +39 0332789026.
- i** LUSSEMBURGO: PMO-LUX-AFFILIATION-INTERNE@EC.EUROPA.EU +352 430 13 06 55.

L'attestato serve in caso di ospedalizzazione d'urgenza e si consiglia quindi di averlo sempre sotto mano.

RCAM: consigli utili



Per permettere al servizio responsabile di ricevere e trattare le domande nel modo più agevole possibile si consiglia di:

- distribuire le domande di rimborso su tutto l'anno evitando di concentrarle alla fine di ogni semestre
- chiedere il rimborso ogni 2/3 prestazioni e non aspettare di riempire tutto il modulo. Questo facilita il lavoro del servizio responsabile e permette di accelerare la pratica
- introdurre la domanda di rimborso entro 18 mesi dalla data della prestazione
- numerare i documenti giustificativi e allegarli nello stesso ordine in cui sono indicate le prestazioni sul modulo
- allegare una copia della decisione di autorizzazione o, in caso di intervento chirurgico, del referto medico.

Medicina preventiva



Meglio prevenire che curare, dice l'adagio. Per questo motivo il servizio di medicina preventiva invita gli affiliati a partecipare a programmi di **screening**, recandosi nel centro medico di preferenza. Per partecipare è necessaria una convocazione che può essere chiesta al servizio di medicina preventiva per telefono o online sul portale **PMO-Contact**. Gli affiliati ricevono le informazioni necessarie e possono partecipare a diversi programmi, a secondo del sesso e dell'età.

- i** **CONTATTO: +32 (0)229 53866**

Per chi dispone di un indirizzo email personale



Csì consiglia di comunicare il proprio indirizzo email al funzionario responsabile della pensione in modo da assicurare uno scambio più rapido e efficace di informazioni con il PMO.

- i** **CONTATTO: IL NOME DEL RESPONSABILE DELLA PENSIONE FIGURA IN ALTO A SINISTRA DEL BOLLETTINO DI PENSIONE.**

I coefficienti di parità RCAM



Per il rimborso di una serie di prestazioni mediche è previsto un massimale (o importo massimo rimborsabile). L'importo del massimale è stabilito sulla base di prezzi rilevati in genere in Belgio (Stato membro di riferimento).

Per garantire un importo massimo equo a tutti gli affiliati, a prescindere dallo Stato membro in cui ricevono le cure, si applica in genere un coefficiente, detto **coefficiente di parità** del RCAM.

Com'è calcolato il coefficiente di parità?

Per ogni prestazione soggetta a un massimale ogni Stato membro raccoglie i dati sulle spese sostenute durante un determinato periodo (quelle riportate nelle domande di rimborso presentate). Il coefficiente di parità viene calcolato in base a queste informazioni in modo tale che, in 8 casi su 10, il tasso di rimborso effettivo per ogni prestazione soggetta a un massimale equivalga a quello osservato nello Stato membro di riferimento.

Se non sono disponibili dati statistici sufficientemente rappresentativi, il coefficiente di parità è stabilito raffrontando gli indici di prezzo delle prestazioni sanitarie in un dato Stato membro con quelli dello Stato membro di riferimento. Gli indici di prezzo delle spese sanitarie sono stabiliti da EUROSTAT.

Se i prezzi osservati in un determinato Stato membro risultano inferiori a quelli dello Stato membro di riferimento, il coefficiente di parità non si applica e la prestazione interessata è rimborsata secondo i massimali fissati per lo Stato membro di riferimento.

Se in un dato Stato membro si registra una variazione dei prezzi delle spese sanitarie tale da non permettere più di garantire un tasso di rimborso identico a quello osservato nello Stato membro di riferimento, in 8 casi su 10 il coefficiente di parità va rivisto prima della scadenza biennale prevista dalla **regolamentazione comune**, all'articolo 20, paragrafo 5

AIACE (Associazione Internazionale degli Anziani delle Comunità Europee)



L'AIACE è un'associazione cui possono aderire tutti i pensionati delle istituzioni dell'Unione europea. Con l'aiuto di volontari attivi in 15 Stati membri, l'associazione si propone di dare sostegno sociale a qualsiasi pensionato lo richieda, sia esso membro o meno.

L'AIACE partecipa inoltre al dialogo sociale con l'amministrazione delle istituzioni su temi di interesse per i pensionati (pensioni, metodo di calcolo, RCAM, attività sociali ecc.). Prossimamente è previsto un incontro periodico con l'amministrazione della Commissione e del PMO per discutere aspetti specifici del RCAM e della politica della previdenza sociale in generale. L'AIACE esamina anche la base giuridica delle decisioni recenti sull'adeguamento della tabella degli stipendi 2011 e 2012. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sede internazionale dell'AIACE o una delle 15 sezioni nazionali. Dato l'aumento del numero dei membri (più di 10 000, cioè circa la metà degli attuali pensionati delle istituzioni), l'associazione sta studiando come rendere più efficaci la propria organizzazione e la propria attività, soprattutto l'interazione tra le sezioni nazionali. Queste ultime organizzano riunioni e eventi nazionali e regionali che facilitano l'incontro tra i membri.

i **SEGRETERIA INTERNAZIONALE + 32 (0)2 29 52960.**

@ **EMAIL : AIACE-INT@EC.EUROPA.EU**

@ **HTTP://WWW.AIACE-EUROPA.EU/FR/**

SFPE: Associazione dei Seniors della funzione pubblica europea



Fondata il 3 ottobre 2008, la SFPE (in passato: AFPE, associazione di fatto), è un'associazione senza fine di lucro (ASBL di diritto belga) indipendente da qualsiasi tendenza politica, sindacale e confessionale. La SFPE, che non riceve sussidi e agisce quindi in completa autonomia, beneficia del supporto logistico della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea.

Difesa dei diritti acquisiti: obiettivo principale della SFPE è l'effettiva tutela dei diritti acquisiti dei pensionati: pensioni, metodo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, regime di assicurazione malattia, indennità, assegni e affini.

Per essere rappresentata nei comitati paritetici e nei gruppi di negoziazione e essere meglio informata, la SFPE invita i funzionari prossimi alla pensione desiderosi di tutelare i propri interessi futuri a far parte dell'associazione e del consiglio di amministrazione. Questi colleghi siedono in importanti comitati paritetici.

La comunicazione con i colleghi in pensione è un aspetto importantissimo che presenta non poche difficoltà, dal momento che i pensionati sono dispersi un po' dovunque in Europa e che oltre il 50% dei membri non utilizza internet. La SFPE pubblica un bollettino d'informazione 5 volte l'anno, che invia per posta ai propri membri, e altri annunci occasionali.

La SFPE organizza giornate di informazione a Bruxelles 5 volte l'anno che permettono di sviscerare le principali problematiche sul tappeto.

Assistenza ai membri: i membri possono contattare la SFPE 7 giorni su 7, al numero cellulare + 32 (0) 475 472 470 per domande, consigli o assistenza.

La SFPE pubblica spesso documentazioni aggiornate sulle assicurazioni complementari RCAM infortunio e malattia. In particolare ha redatto un vademecum con indirizzi utili (PMO, servizio sociale ecc.), che indica quale procedure seguire in caso di malattia, invalidità e decesso. L'associazione pubblica inoltre relazioni sulle pensioni d'invalidità, sulla pensione di orfano, sulla pensione di reversibilità a seguito del divorzio, ecc.

CONTATTO: +32 (0)475 472 470 - FAX: +32 (0)2 281 83 78

EMAIL: INFO@SFPE-SEPS.BE - SITO WEB: WWW.SFPE-SEPS.BE

La vostra voce in Europa



Il sito "**La vostra voce in Europa**", gestito dalla Commissione europea, dà accesso a una serie di consultazioni, discussioni e altri strumenti grazie ai quali il cittadino può partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche UE. Il sito è suddiviso in tre grandi rubriche:

- "Consultazioni": per esprimere il proprio parere sulle politiche europee - per esempio "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni fra imprese nell'UE" (concorrenza), "La qualità dell'acqua potabile nell'UE" (ambiente) o "Scienza 2.0: scienza in transizione" (ricerca e tecnologia);
- "Dibattiti": per partecipare a dibattiti su grandi temi d'attualità e discuterne direttamente online con i leader europei;
- "Altri strumenti": offre altri mezzi per far sentire la propria voce in Europa, per esempio contattando il proprio eurodeputato o partecipando a un sondaggio d'opinione.

Il sito è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Pagamenti e trasferimenti internazionali all'interno dell'UE



Per i **pagamenti internazionali** in euro all'interno dell'Unione (cioè nei 28 Stati membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), le banche sono tenute a applicare le stesse commissioni che applicano alle transazioni nazionali di pari importo in euro.

Questa regola vale per tutti i pagamenti elettronici in euro (bonifico tra conti, ritiro al distributore automatico, pagamento con carta di debito o di credito, prelievo, rimessa) nell'UE o tra i paesi dell'UE, ma non si applica ai pagamenti internazionali in una valuta diversa dall'euro.

Per le transazioni nell'UE le banche dei paesi dell'Unione che non utilizzano l'euro devono applicare le stesse commissioni dei bonifici nazionali, se il pagamento o il versamento è in euro.

Alle volte le banche applicano commissioni "nazionali" ai pagamenti internazionali. Per esempio per un bonifico dall'Italia verso la Germania, ciascuna delle due banche interessate può applicare le normali commissioni per le operazioni nazionali di pagamento. Le commissioni bancarie variano notevolmente da una banca all'altra e da un paese all'altro.

Gruppo di sostegno per l'Ucraina




Il 9 aprile 2014 la Commissione europea ha istituito un gruppo di sostegno per l'Ucraina. Il gruppo, presieduto da Péter Balás, ha il compito di sostenere l'Ucraina sulla strada delle riforme politiche e economiche necessarie alla sua stabilizzazione, in modo da favorire l'indipendenza, la democrazia e la prosperità del paese. Il gruppo ha lanciato un **appello a manifestare interesse** (nella rubrica "Novità" di My IntraComm pensionnés) con il quale invita i funzionari della Commissione in pensione a impegnarsi attivamente nel quadro del programma **"Active senior"**.

Chi è interessato a partecipare al gruppo di lavoro può inviare la propria candidatura a:

EMAIL : EC-SGUA-ANCIENS@EC.EUROPA.EU

PÉTER BALÁS, GROUPE D'APPUI POUR L'UKRAINE, J-70 06/71, COMMISSIONE EUROPEA, B-1049 BRUXELLES.

Commission en direct



Commission en Direct è la rivista mensile della Commissione che tratta un'ampia gamma di temi riguardanti le questioni europee.

La rivista è consultabile online sul sito **My IntraComm**.

Per riceverla per posta in versione cartacea bisogna compilare il **modulo** (nella rubrica "Informations" della pagina My IntraComm pensionnés).

EMAIL : OIB-MAILING-PMO@EC.EUROPA.EU

COMMISSION EUROPÉENNE - DAV1 00/HALP - B-1049 BRUXELLES.

Dichiarare dei redditi del coniuge



Le seguenti informazioni interessano chi percepisce l'assegno di famiglia o beneficia della copertura complementare dell'assicurazione malattia in funzione del reddito del coniuge.

Chi percepisce l'**assegno di famiglia** e/o beneficia della **copertura complementare RCAM** in funzione del reddito del coniuge o del partner riconosciuto deve dichiarare ogni anno l'attività o il reddito professionale del coniuge al PMO.

La copertura complementare RCAM per il coniuge scade il 30 giugno di ogni anno. Per evitare che le domande di rimborso delle spese mediche siano respinte bisogna quindi presentare la dichiarazione dei redditi del coniuge il prima possibile.

Conviene inoltre segnalare al PMO eventuali cambiamenti della situazione professionale del coniuge, che possono incidere sui diritti del pensionato.

La dichiarazione dei redditi del coniuge può essere fatta:

ONLINE TRAMITE L'APPLICAZIONE PMO-CONTACT:

Nella rubrica "Assur maladie/ Accidents/Mal Profes.", sottorubrica "Droits d'affiliation/attestations", cliccare sul titolo "Contactez PMO" in basso della schermata.

Inviare quindi i documenti trasformati in formato elettronico, indicando l'ufficio di liquidazione (bureau liquidateur) competente e il tipo di domanda ("Conjoint – Mise à jour de la couverture en complémentarité").

Non appena la pratica sarà stata aggiornata il richiedente riceverà un email di conferma;

PER POSTA:

Inviare una copia del documento all'ufficio di liquidazione ai seguenti recapiti:

BRUXELLES: COMMISSION EUROPÉENNE, PMO 3 – RCAM – SC27 1/35, B -1049 BRUXELLES.

LUSSEMBURGO: COMMISSION EUROPÉENNE, PMO 5 – RCAM – DRB B1/85, L-2920 LUXEMBOURG.

ISPRA: COMMISSIONE EUROPEA, PMO 6 – RCAM – TP 740, VIA E. FERMI, 2749, I – 21027 ISPRA (VA).

Apertura di un conto in banca



Aprire un conto bancario in un altro paese dell'UE?

È importante sapere che la banca può accettare o rifiutarsi di aprire un conto bancario. La sua decisione è puramente commerciale. Quando riceve una domanda di apertura conto, la banca in genere prende informazione sui futuri clienti e, se non sono residenti, può decidere di procedere a ulteriori accertamenti. Alcune banche possono anche decidere di non accettare clienti non residenti.

Le banche si rifiutano spesso di aprire un conto a cittadini residenti in un altro paese. In alcuni casi però offrono dei prodotti specifici per i non residenti o per i residenti all'estero. In genere, facendo le dovute ricerche, è possibile trovare una banca disposta a accettare un cliente non residente.

Il rifiuto della banca deve però poggiare su una ragione commerciale valida. Le banche non possono discriminare i cittadini europei per la loro nazionalità. Il cittadino UE che ritiene di essere stato discriminato per la sua nazionalità può, se la decisione della Banca non si fonda su motivi commerciali, fare reclamo a un'associazione per la tutela dei consumatori, come la rete transfrontaliera di risoluzione extragiudiziale dei reclami nel settore dei servizi finanziari.

È importante sapere che l'UE protegge attualmente i depositi su un conto bancario (fino a 100 000 euro e oltre in molti paesi) in caso di fallimento della banca.

La situazione fiscale dell'ex funzionario



La pensione è esente dalle imposte nazionali sul reddito ma il pensionato deve comunque dichiarare, nel paese in cui ha eletto domicilio fiscale, le sue altre fonti di reddito, compresi i redditi da capitale.

Per capire la situazione fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell'UE, e quindi per analogia degli ex funzionari, bisogna tener presenti le disposizioni del **Protocollo sui privilegi e sulle immunità** dell'Unione europea, in forma abbreviata "PPI", in particolare gli articoli 12 e 13.

L'articolo 12 del PPI pone il principio di base secondo cui i funzionari e gli altri agenti dell'Unione "sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione". I funzionari versano già un'imposta all'Unione e lo scopo di questa norma è evitare la doppia imposizione. La Corte di giustizia ha inoltre precisato che:

- l'articolo 12 del PPI non si limita ai tributi nazionali basati direttamente sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione ai propri funzionari o altri agenti, ma riguarda ogni forma di imposizione indiretta;
- l'articolo 12 del PPI limita la sovranità fiscale degli Stati membri in quanto vieta qualsiasi tributo nazionale, a prescindere dalla sua natura o dalle modalità di riscossione, che abbia l'effetto di colpire, direttamente o indirettamente, i dipendenti dell'Unione, a causa del fatto che essi godono di una retribuzione corrisposta dall'Unione, anche se il tributo non è commisurato all'entità della retribuzione;
- i requisiti per la concessione di un vantaggio fiscale vanno applicati in modo non discriminatorio agli aventi causa dei dipendenti dell'Unione, così come a qualsiasi altro contribuente.

Sulla base di questi principi i redditi corrisposti dall'Unione sono esenti dalle imposte nazionali. I funzionari e altri agenti non hanno alcun obbligo di dichiararli a un'amministrazione nazionale. Se necessario, possono chiedere all'istituzione un certificato che ne attesta la qualità e l'esenzione del reddito percepito.

La Corte di giustizia europea ha ribadito questi principi nella **causa Bourges-Maunoury del 5 luglio 2012**. Si tratta di una sentenza particolarmente importante nella quale la Corte precisa che chi percepisce redditi corrisposti dall'Unione è sottratto a qualunque obbligo di dichiarare l'ammontare di questi redditi alle autorità di uno Stato membro. Sono inoltre esenti dalle imposte nazionali le indennità di invalidità, le pensioni di anzianità, le pensioni di reversibilità versate dall'Unione alle vedove e ai vedovi dei funzionari e di altri agenti.

Non rientrano invece nell'articolo 12 (vedere pagina 8):

- le tasse o i canoni che gli Stati membri impongono in contropartita di un servizio (per es. la tassa regionale, la tassa sui rifiuti, sull'acqua, il canone radiotelevisivo ecc.);
- le tasse scolastiche;
- la tassa di immatricolazione dei veicoli;
- la tassa di circolazione;
- in Belgio l'imposta fondiaria (il "précompte immobilier");
- i diritti di successione.

L'articolo 13 del PPI determina il domicilio fiscale dei funzionari e degli altri agenti dell'UE.

La determinazione del domicilio fiscale è importante perché i redditi imponibili del contribuente vanno per l'appunto dichiarati e tassati nel luogo del domicilio fiscale.

Sul sito My IntraComm è disponibile un **documento dettagliato** sulla situazione fiscale dei funzionari.

i CONTATTO: IL CERTIFICATO DI ESENZIONE FISCALE VIENE INVIATO AUTOMATICAMENTE OGNI ANNO. SE NECESSARIO VA CHIESTO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PENSIONE IL CUI NOME FIGURA SUL BOLLETTINO DI PENSIONE.

ENTRATE	l'art. 12 è applicabile non soggetto all'imposta nazionale	l'art. 12 non è applicabile soggetto all'imposta nazionale
Pensione di anzianità UE	X	
Indennità di invalidità UE	X	
Pensione di reversibilità UE	X	
Pensione di orfano UE	X	
Pensione di anzianità nazionale		X
Pensione di reversibilità nazionale		X
Redditi da capitale (interessi sul conto di risparmio)		X
Redditi da capitale (interessi su atre investimenti in beni mobili)		X
Redditi da capitale (dividendi, rendite di azioni)		X
Rendite immobiliari (affitti)		X
Imposta fondiaria ("précompte immobilier")		X
Imposta sulla plusvalenza mobiliare (per es. portafoglio azionario)		X
Imposta sulla plusvalenza immobiliare (vendita di immobili)		X
Imposta sul reddito/sul patrimonio		X
Tasse locali (per es. l'imposta regionale a Bruxelles)		X
Tassa su residenze non principali (comunale)		X
Canone radiotelevisivo		X
Tasse sui rifiuti		X
Tassa di immatricolazione (veicoli)		X
Tassa di circolazione (veicoli)		X
Diritti di successione		X